



COMUNE DI SPADOLA

(Provincia di Vibo Valentia)

Piazza Bruno Ionadi – 89822 SPADOLA

Tel. ☎ 0963.74007 - Fax: 0963.775801

E-mail: presidente.consiglio@comune.spadola.vv.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVE
AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE

DI ALIMENTI E BEVANDE

-Regolamento DEHORS-

CAPO I - OGGETTO, DEFINIZIONI, UBICAZIONI E REQUISITI	4
ARTICOLO 1. OGGETTO	4
ARTICOLO 2. OBIETTIVI	4
ARTICOLO 3. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 4. DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 5. COMPOSIZIONE DEI DEHORS	7
ARTICOLO 6. CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"	7
ARTICOLO 7. UBICAZIONE E DIMENSIONI	7
ARTICOLO 8. REQUISITI IGIENICO-SANITARI	11
ARTICOLO 9. TUTELA DI EDIFICI E AREE VINCOLATE E/O TUTELATE	12
ARTICOLO 10. PUBBLICITÀ	12
CAPO II - CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS	13
ARTICOLO 11. ARREDI DI BASE	13
ARTICOLO 12. ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO	13
ARTICOLO 13. ELEMENTI DI DELIMITAZIONE E PROTEZIONE	16
ARTICOLO 14. ELEMENTI DI LIVELLAMENTO	17
ARTICOLO 15. STRUTTURA AMMESSA PER L'AMBITO A) CENTRO STORICO_ZONA A1 DI PRG	17
ARTICOLO 16. RISCALDAMENTO	18
ARTICOLO 17. ILLUMINAZIONE ED ELEMENTI DI INTRATTENIMENTO	18
ARTICOLO 18. MATERIALI	18
CAPO III – AUTORIZZAZIONE	19
ARTICOLO 19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	19
ARTICOLO 20. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE E DIVIETO DI PROROGA	21
ARTICOLO 21. DEHOR STAGIONALE	21
CAPO IV - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	22
ARTICOLO 22. ATTIVITÀ	22
ARTICOLO 23. SOSPENSIONE	22
ARTICOLO 24. REVOCA	23
ARTICOLO 25. DANNI ARRECATI	24
ARTICOLO 26. MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'AREA OCCUPATA.	24
ARTICOLO 27. SANZIONI	25
ARTICOLO 28. DISPOSIZIONI FINALI	25
ARTICOLO 29. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	26

CAPO I - OGGETTO, DEFINIZIONI, UBICAZIONI E REQUISITI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche attraverso la trasformazione di spazi consolidati, collocazione e l'installazione, a titolo temporaneo e continuativo, di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors", relative ai locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 2. Obiettivi

1. L'Amministrazione comunale, nell'ambito dello sviluppo razionale e funzionale degli spazi urbani, intende disciplinare la trasformazione di spazi consolidati, l'installazione di quei manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), spesso necessari per potenziare la qualità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso l'autorizzazione e/o concessione di adeguati spazi pubblici o spazi privati gravati da servitù di pubblico passaggio.

2. L'inserimento nel contesto urbano di dehors assume importanza primaria, affinché si assicuri la realizzazione di progetti integrati in spazi pubblici garantendo una organizzazione ordinata ed armonico del contesto urbano per promuovere la fruizione anche turistica dell'ambiente cittadino con particolare riguardo al rispetto dei criteri di salvaguardia e tutela, perlopiù dei contesti a valenza storico, architettonico ed ambientale, delle visuali prospettiche e della percezione visiva complessiva dei luoghi. Allestire bene uno spazio annesso ad un locale di pubblico esercizio vuol dire armonizzare arredo, pavimentazione, protezione perimetrale e copertura, realizzando un contesto in grado di dare impulso all'attività imprenditoriale, di qualificarla, distinguerla e aumentarne la visibilità nel rispetto delle caratteristiche dell'ambito urbano.

3. Questo documento intende fornire gli elementi operativi che, nel rispetto delle disposizioni normative e legislative vigenti, regolamentano le occupazioni temporanee e continuative o permanenti di spazi pubblici o privati gravati da servitù di pubblico passaggio annessi a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica su tutto il territorio comunale, con le specificità localizzative di cui agli articoli successivi, e a tutti i dehors posti all'esterno degli esercizi pubblici ed ubicati sia su suolo pubblico che privato soggetto a pubblico passaggio ovvero area privata gravata da servitù di uso pubblico anche per destinazione **abimmemorabilis**, quando sono prospicienti strade denominate.

2. Il rilascio dell'autorizzazione/concessione per la trasformazione, l'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, che dispongano di servizi igienici in conformità di quanto previsto dalla Legge 248/06, art. 3 comma 1, lettera f bis.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione per la trasformazione di spazi consolidati,

l'installazione dei dehors, è subordinata alla salvaguardia delle esigenze di viabilità veicolare, ciclabile e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e di corretto inserimento nel contesto ambientale, nonché al rispetto dei vincoli per gli edifici e le aree, come individuate nell'allegato **n. 1**, Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - **Schede dehors Zona A di P.d.F. e nell'allegato**, Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - **Edifici vincolati e/o tutelati ricadenti nel Comune di SPADOLA** sottoposte alle disposizioni di tutela ai sensi del D.lgs. 22/01/2004 n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

4. La somministrazione all'aperto su aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio annesse a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sarà consentita purché siano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle ore notturne, in conformità delle norme di settore.

Articolo 4. Definizioni

1. Per "dehor" si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, privato e/o gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, racchiude, delimita ed arreda lo spazio per ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
2. Per "dehor stagionale" si intende la struttura di cui al comma 1, installata e/o trasformata per un periodo inferiore all'anno e comunque compreso tra il 1° Aprile e il 30 Novembre del medesimo anno.
3. Per "dehor continuativo" si intende la struttura di cui al comma 1, installata e/o trasformata per un periodo non inferiore all'anno, a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione/concessione.
4. Per "area del dehor" si intende l'area richiesta ed autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.
5. Per "altezza massima degli ingombri del dehor" si intende l'altezza massima che possono raggiungere gli elementi costituenti lo stesso misurata dal piano di calpestio della sede veicolare e/o pedonale ove insiste l'installazione.
6. Per "larghezza del dehor o dell'area" si intende la dimensione dell'installazione misurata normalmente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste.
7. Per "lunghezza del dehor o dell'area" si intende la dimensione dell'installazione misurata parallelamente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste.
8. Per "elemento di delimitazione spaziale" si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescono dall'area in modo disordinato.
9. Per "suolo/spazio pubblico o aree pubbliche" si intendono i luoghi, le aree e i suoli di dominio pubblico, appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
10. Per "area privata gravata da servitù di pubblico passaggio" si intendono le aree di proprietà privata su cui risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
11. Per "ambiti urbani" si intendono le zone del territorio, così come definite nell'allegato **n.1**,

Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - **Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno**, il quale è parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in relazione alle quali sono definite le caratteristiche dei dehors ammessi:

- A) Centro storico_zona A di PDF;
- B) Perimetro del centro abitato consolidato.

12. Per "strade urbane di scorrimento", ai sensi dell'art.2, comma 2 lett. D, del Codice della Strada, si intendono strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

13. Per "strade urbane di quartiere", ai sensi dell'art.2, comma 2 lett. E, del Codice della Strada, si intendono strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata;

14. Per "strade locali", ai sensi dell'art.2, comma 2 lett. F, del Codice della Strada, si intendono strade urbane od extraurbane, opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1, non facenti parte degli altri tipi di strade.

Articolo 5. Composizione dei dehors

1. Gli elementi di cui al precedente articolo 4, comma 1, sono classificati come di seguito indicato:

- a. Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine, panche (di lunghezza non superiore a due metri).
- b. Elementi di delimitazione e protezione su 2, 3 o 4 lati: paraventi/pannelli di delimitazione trasparenti, rimovibili e facilmente trasportabili, e fioriere.
- c. Elementi complementari di copertura e/o riparo: tettoie, ombrelloni, tende da sole di tipo tradizionale, strutture con copertura a padiglione e pergotende.
- d. Elementi di livellamento: pedane.
- e. Elementi accessori: corpi illuminanti, stufe ad irraggiamento e/o lampade a infrarossi, cestini per la raccolta di rifiuti.

2. Gli elementi e le attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria. Per tutte le occupazioni è obbligatoria la collocazione di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, da svuotare a cura del titolare dell'autorizzazione e secondo le prescrizioni del gestore del servizio di igiene urbana.

Articolo 6. Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei "dehors"

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda trasformare e/o collocare su suolo pubblico, ovvero su area privata e/o gravata da servitù di pubblico passaggio, un dehors, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione alla somministrazione all'esterno

con concessione dell'area pubblica o privata ad uso pubblico corrispondente.

2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1; comma 3, lett. a, d; comma 4, lett. f, g, h, l del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali), il richiedente deve ottenere la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza competente territorialmente.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie dei dehors elencati al precedente art. 5, devono essere smontabili, rimovibili e facilmente trasportabili.

Articolo 7. Ubicazione e dimensioni

L'installazione di dehors dovrà avvenire in adiacenza, nell'area antistante o nelle immediate adiacenze e/o vicinanze degli esercizi pubblici, garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio stesso. Qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i soggetti interessati. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale e orizzontale presente o la vista di impianti semaforici, tantomeno intralciare i passi carrabili.

1. L'occupazione non deve impedire il funzionamento, l'utilizzo e la manutenzione delle reti tecniche o degli elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, griglie di aereazione dei garage privati, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc).

2. I dehors devono sempre essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche esecutive comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda secondo quanto previsto dal DPR 503/96 .

3. La superficie massima di concessione di suolo pubblico per il dehor potrà essere di misura massima pari a quella lorda interna del locale, dimostrando la disponibilità di servizi igienici adeguati alla vigente normativa.

4. La superficie massima di concessione di suolo pubblico per i dehors ricadenti nell'Ambito A) Centro storico_zonaA di P.d.F , Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - **Schede dehors Zona A di P.d.F.**, il quale è parte integrante e sostanziale del presente regolamento

5. Non è consentita l'installazione e/o trasformazione di dehors:

- a) che risultino in contrasto con i requisiti igienico-sanitario di cui al successivo art.8;
- b) che risultino in contrasto con le normative sulle barriere architettoniche;
- c) che risultino in contrasto con il Codice della Strada;
- d) su carreggiata stradale sulla quale vige il divieto di sosta e/o di fermata e su pista ciclabile;
- e) in corrispondenza delle fermata di mezzi di trasporto pubblico, mezzi di soccorso e/o pubblica utilità, stalli per diversamente abili;
- f) che risultino di ostacolo alla visuale di sicurezza in prossimità di intersezioni viarie ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice della Strada e art. 29 delle Norme di Attuazione. Le installazioni in prossimità degli incroci non dovranno in ogni caso estendersi oltre lo spigolo della costruzione;

g) se, per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, salvo i casi di strade classificate dal Codice della Strada "area pedonale" (ex art n. 3, comma 1, C.d.S) e Zone a Traffico Limitato (ZTL);

h) limitata od impedita capacità motoria. Non possono inoltre limitare la visibilità stradale e degli spazi pubblici; esse dovranno comunque avere una distanza di almeno cm. 30 dagli eventuali percorsi speciali presenti destinati ai non vedenti;

a) gli ombrelloni e/o le strutture di copertura dovranno essere collocati ad un'altezza minima dal calpestio di m. 2,20 e ad una distanza minima dal margine del marciapiede di cm. 50;

b) nelle zone ricomprese nell'ambito A e qualora le condizioni del marciapiede siano tali da rendere oggettivamente preferibile e più opportuno, nell'interesse collettivo ma anche al fine di non occultare il prospetto di edifici aventi connotati architettonici, concedere l'occupazione non a ridosso dei fabbricati, ma lungo il cordolo del marciapiede, è necessario che tale criterio sia adottato per l'intero tratto stradale interessato o per l'intero isolato al fine di assicurare condizioni omogenee di occupazione. In tale ipotesi, il cordolo del marciapiede dovrà essere escluso da ogni forma di occupazione. Dal ciglio del marciapiede dovrà essere lasciata libera una larghezza non inferiore a cm. 50.

6. Le occupazioni nelle aree pedonali e/o nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) dovranno rispettare anche le seguenti prescrizioni:

a) in presenza di strade urbane di quartiere e strade locali (art. 4 comma 13 e 14 del presente regolamento) interne a zone ricomprese nell'ambito di cui all'art.4, comma 11, l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione;

b) le installazioni dovranno essere architettonicamente compatibili con l'ambiente circostante;

c) sia assicurata la più idonea circolazione pedonale, scopo precipuo per cui vengono realizzate le zone a traffico interdetto o limitato, garantendo accessibile, libera e transitabile una parte adeguata della carreggiata, comunque non inferiore a m. 3,50, per consentire la percorribilità ai mezzi di emergenza e di soccorso, delle Forze di Polizia e dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

d) è consentita l'installazione di dehors se per raggiungerli è necessario l'attraversamento della carreggiata, destinata ai mezzi di soccorso e forze dell'ordine, a condizione che gli alimenti, durante il trasporto dall'esercizio alla zona destinata alla somministrazione, siano adeguatamente coperti, con idonei sistemi di protezione. In ogni caso fatto salvo il parere favorevole da parte dell'ASL competente. In alcun caso è ammissibile una distanza superiore a 5,0 metri.

7. Nei casi in cui la pavimentazione risulti particolarmente sconnessa e/o per rendere piano il calpestio dei dehors complanare al livello principale dell'area dove sono allestiti è ammessa l'installazione di pedane. In ogni caso detti sistemi non devono:

a) essere in contrasto con i requisiti igienico sanitari di cui all'art. 8;

b) essere in contrasto con la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;

c) ostacolare il deflusso delle acque meteoriche.

d) Qualunque tipo di installazione dovrà essere integralmente rimossa entro i 5 giorni successivi alla sua scadenza e, comunque, in tutti i periodi di inattività dell'esercizio maggiori di 30 giorni, esclusi i

periodi di ferie. L'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

Articolo 8. Requisiti igienico-sanitari

1. L'utilizzo dell'area pubblica per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) deve essere protetta dal traffico veicolare tramite almeno barriere verdi;
 - b) deve essere appositamente delimitata ai lati, per assicurare una adeguata protezione almeno per le occupazione di tipo continuativo mediante paraventi aventi altezza massima di metri 2,00;
 - c) deve essere sottoposta a pulizia perlomeno due volte al giorno.
2. La superficie calpestabile può essere ricoperta, per tutta l'estensione, con una pedana antiscivolo (non sono ammessi tappetini in panno o erba sintetica). Il materiale costituente la pedana deve risultare in legno, lavabile, disinfettabile, idrorepellente e di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi".
3. Il responsabile del pubblico esercizio dovrà apportare le dovute integrazioni al manuale di autocontrollo (H.A.C.C.P.) in considerazione dell'ampliamento ed integrazioni apportate all'attività, indicando le modalità per l'individuazione e successiva eliminazione di punti critici; egli dovrà affrontare anche i problemi relativi al trasporto in sicurezza di alimenti all'esterno.
4. Tutte le componenti degli elementi costitutivi gli arredi mobili devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
5. Lo spazio pubblico concesso deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
6. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione/concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca del titolo autorizzativo. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità;
7. fatta in ogni modo salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati e derivanti, ai sensi di legge. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

Articolo 9. Tutela di edifici e aree vincolate e/o tutelate

1. Il Comune di Spadola ha ravvisato l'opportunità di salvaguardare la vivibilità del centro abitato, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale, la tutela dell'ambiente urbano ed il miglioramento dell'efficienza della Pubblica Amministrazione attraverso misure che concorrano a favorire un sostenibile equilibrio con le esigenze di sviluppo del tessuto economico cittadino.
2. Sarà possibile collocare all'interno degli ambiti A) Centro storico_zona A di PdF e B Centro Paese (art. 4 comma 11 del presente regolamento), come individuate nell'allegato n.1 Indirizzi

per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - **Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno**, installazioni aventi caratteristiche strutturali, architettoniche e componentistiche compatibili con l'ambiente circostante e costituite dagli elementi riportati nell'allegato **n.1** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - **Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno**.

3. L'occupazione all'interno degli ambiti A) Centro storico_zona A di PdF e B) Centro Paese dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento.

4. Per gli interventi che interessano gli edifici e le aree tutelate ai sensi del D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio),

Articolo 10. Pubblicità

1. Sugli elementi e sulle strutture componenti qualunque tipo di installazione non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne e/o loghi d'esercizio, non luminosi né illuminati.

CAPO II - CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS

Articolo 11. Arredi di base

1. Tavoli e sedie possono essere collocati sul suolo ovvero su manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate ossia costituite da strutture modulari mobili.

2. Le tipologie, i materiali ed i colori ammessi, distinti in base all'ambito (A o B), di cui all'art. 4, comma 11 lett. A), sono indicati nell'**allegato n.1** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - **Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno**.

Articolo 12. Elementi di copertura e riparo

1. Gli elementi di copertura e riparo sono costituiti da tettoie in legno, ombrelloni, tende a sbraccio, coperture a padiglione e pergotende.

2. Il materiale delle coperture, tegole e/o tessuto dovrà essere antimuffa, impermeabilizzato, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici.

3. In ogni caso i materiali di copertura tegole/e tessuti degli ombrelloni, tende a sbraccio e coperture dovranno essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo.

4. Tettoie - Ombrelloni:

- La tettoia si configura come struttura portante con copertura in tegole naturali e/o artificiali di forma poligonale, preferibilmente quadrata o rettangolare, fornita di più punti di appoggio al suolo.

L'ombrellone si configura come struttura portante con copertura in tela o altro materiale di qualità estetica equivalente, di forma poligonale, preferibilmente quadrata o rettangolare, fornita di un solo punto di appoggio al suolo;

La struttura deve presentare caratteristiche di solidità e stabilità. Deve essere fissata ad apposito basamento ed eventualmente dotata di sistemi di ancoraggio, con esclusione di quelli che comportino la manomissione del suolo pubblico. Le basi di appoggio devono essere zavorrate e non possono essere adibite a scopi diversi rispetto al loro scopo originario; il basamento e l'eventuale zavorra devono essere ricoperti, o comunque trattati con un materiale di colore analogo alla struttura degli ombrelloni;

Il telo di copertura può essere dotato di camino, canalina di raccordo e mantovana; tutte queste parti, come pure le punte delle stecche degli ombrelloni, devono avere un'altezza minima di m. 2,20 dal suolo;

Gli ombrelloni possono essere disposti singolarmente o in serie e devono essere mantenuti chiusi negli orari di chiusura dell'esercizio e in caso di forte vento;

In ogni singolo isolato deve essere garantita l'uniformità degli elementi di copertura di arredo urbano. E' consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell'attività commerciale, con divieto di qualsivoglia scritta pubblicitaria;

Le tipologie, i materiali ed i colori ammessi, distinti in base all'ambito (A, B o C), di cui all'art. 4, comma 11, sono indicati nell'allegato **n.1** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - **Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno.**

Tende a sbraccio:

4.1 Le tende a sbraccio si configurano come elementi a falda tesa senza montanti ovvero uno o più teli in tessuto o altro materiale di qualità estetica equivalente retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, supportati da una struttura fissata sulla facciata, privi di punti di appoggio al suolo;

4.2 Le tende a sbraccio non devono sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano la facciata. In caso di compresenza di tende e ombrelloni, le coperture devono essere del medesimo colore;

4.3 Qualsiasi installazione di tende a sbraccio dovrà avere la preventiva autorizzazione dai proprietari e/o affittuari delle unità immobiliari ospitanti i locali commerciali, da allegare all'istanza di richiesta di occupazione di suolo pubblico.

4.4 Le tipologie, i materiali ed i colori ammessi, distinti in base all'ambito (A, B o C), di cui all'art. 4, comma 11, sono indicati nell'allegato **n.1** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - **Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno.**

4.5 L'installazione di qualsiasi tipologia di tenda a sbraccio non è ammessa nell'Ambito A) Centro storico, di cui all'art. 4, comma 11, fatta eccezione per installazioni di tende a caduta.

5. Coperture a padiglione:

5.1 Le coperture a padiglione si configurano come gazebo modulari di forma regolare (rettangolare o quadrata) accostabili in modo da realizzare dehors di dimensioni variabili, con elementi di sostegno - di semplice disegno e coordinate per finitura e materiali agli elementi delle perimetrazioni - e coperture a padiglione in tela antipioggia;

5.2 L'installazione deve presentare caratteristiche di solidità e stabilità. Deve essere fissata ad apposito basamento ed eventualmente dotata di sistemi di ancoraggio, con esclusione di quelli che comportino la manomissione del suolo pubblico e dovranno essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al filo marciapiede;

Le tipologie, i materiali ed i colori ammessi, distinti in base all'ambito (A, B o C), di cui all'art. 4, comma 11, sono indicati nell'allegato **n.1** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - **Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno.**

5.3 L'installazione di qualsiasi tipologia di tenda a sbraccio non è ammessa nell'Ambito A) Centro storico - zona A di Pd.F, di cui all'art. 4, comma 11, fatta eccezione per installazioni di tende a caduta.

6. Pergotende:

6.1 Le pergotende si configurano come strutture a falda tesa con montanti ovvero uno o più teli in tessuto o altro materiale di qualità estetica equivalente supportati da una struttura fissata sulla facciata, con punti di appoggio al suolo, senza manomissione del suolo pubblico;

6.2 La copertura potrà essere costituita, da un pergolato a teli ovvero da una o più teli impermeabili con sistema fisso o scorrevole su struttura in legno di colore bianco, alluminio o ferro opportunamente trattato, da aprire o chiudere a seconda delle condizioni climatiche, in sintonia con i pavimenti e gli altri elementi di arredo;

6.3 Qualsiasi installazione di pergotende, qualora installata in aderenza all'edificio, dovrà avere la preventiva autorizzazione dai proprietari e/o affittuari delle unità immobiliari ospitanti i locali commerciali, da allegare all'istanza di richiesta di occupazione di suolo pubblico;

6.4 Le tipologie, i materiali ed i colori ammessi, distinti in base all'ambito (A, B o C), di cui all'art. 4, comma 11, sono indicati nell'allegato **n.1** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - **Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno;**

6.5 L'installazione di pergotende è ammessa esclusivamente per occupazioni di tipo continuativo;

6.6 L'installazione di pergotende non è ammessa nel Centro storico, di cui all'art. 4, comma 11.

7. Progetti personalizzati:

7.1 Per progetti personalizzati si intendono strutture realizzate artigianalmente sulla base di un progetto redatto da professionista abilitato;

7.2 Tali progetti saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione;

7.3 Le strutture di cui al presente comma devono, in ogni caso, prevedere la realizzazione della copertura in tessuto;

7.4 L'installazione di strutture realizzate in base a progetti personalizzati è ammesso esclusivamente per occupazioni di tipo continuativo;

L'installazione di strutture realizzate in base a progetti personalizzati non è ammessa nel Centro storico - zona A di Pd.F, di cui all'art. 4, comma 11.

Articolo 13. Elementi di delimitazione e protezione

1. Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi occupati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.
2. Sono adottabili fioriere e pannelli paravento o simili.

3. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali ed ancorati tra loro senza soluzione di continuità. Qualora il richiedente usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

4. Gli elementi di delimitazione esterna non devono comunque impedire la percezione visiva del contesto urbano anche attraverso il dehors.

5. Fioriere:

5.1 Dovranno essere costituite da elementi modulari a pianta quadrata o rettangolare posti a delimitazione dell'area dei dehors da carreggiate e/o aree di sosta ed essere sempre piantumate con essenze prive di spine e tenute a regola d'arte. Le piante, qualora mantenute in forma di siepi o di rampicanti a formare una barriera vegetale, non devono superare il limite di altezza di m 1,10;

5.2 Le tipologie, i materiali ed i colori ammessi, distinti in base all'ambito (A, B o C), di cui all'art. 4, comma 11, sono indicati nell'allegato **n.1** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - **Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno;**

5.3 L'installazione di fioriere non è ammessa nell'Ambito A) Centro storico - zona A di Pd.F, di cui all'art. 4, comma 11.

6. Pannelli paravento:

6.1 Possono essere utilizzati per le occupazioni di tipo continuativo e provvisorie;

6.2 Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto;

6.3 Possono essere costituiti da telai fissi e/o mobili con pannelli in plexiglass trasparente o in vetro di sicurezza trasparente ad elevato livello di resistenza all'aggressione chimica urbana assicurando così il pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di igiene. E' escluso l'utilizzo di pannelli non idonei per sicurezza;

6.4 Gli assemblaggi dovranno essere realizzati senza alcun elemento esterno visibile che possa disturbare la linearità della struttura, consentendo tuttavia la massima sicurezza di tenuta ed una rapida rimozione degli stessi ove necessario;

6.5 Il posizionamento a pavimento sarà assicurato da una serie di piastre e supporti metallici, non ancorabili in alcun caso al suolo, in grado di garantire la tenuta della struttura anche in presenza di sollecitazioni di forte intensità in zone ad alta esposizione al vento;

6.6 Le tipologie, i materiali ed i colori ammessi, distinti in base all'ambito (A, B o C), di cui all'art. 4, comma 11, sono indicati nell'allegato **n.1** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - **Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno.**

Articolo 14. Elementi di livellamento

1. Pedane e pavimentazioni modulari sopraelevate:

1.1 Sono ammesse nei casi in cui risulti necessario regolarizzare il fondo stradale o neutralizzarne la pendenza, e comunque su sedi stradali la cui pavimentazione non sia di pregio storico-artistico;

1.2 Devono essere opportunamente delimitate, essere a raso rispetto al marciapiede al quale si collegano, ovvero avere altezza minore di 15 cm, ed ottemperare alle norme vigenti

per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

1.3 L'impiego di pedane e pavimentazioni modulari sopraelevate è ammissibile secondo le modalità, le tipologie, i materiali ed i colori, distinti in base all'ambito (A, B o C), di cui all'art. 4, comma 11, che sono indicati ***nell'allegato n.1*** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - ***Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno.***

1.4 L'installazione di singole pedane e/o pavimentazioni modulari sopraelevate non è ammessa nel Centro storico - zona A di Pd.F, di cui all'art. 4, comma 11.

Articolo 15. Struttura ammessa per l'Ambito A) Centro storico_zona A di PdF

1. L'unica struttura ammessa per le occupazioni di suolo pubblico nell'ambito A) Centro storico_zona A di PdF, di cui all'art. 4, comma 11, è la tipologia descritta nell'allegato ***n.1*** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - ***Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno.***

2. Il modulo base previsto ha dimensione di metri 2x3 ed è replicabile in base alla superficie di suolo pubblico concedibile come riportato nell'allegato ***n. 1*** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - ***Schede dehors Zona A di P.d.F.***

3. I materiali ed i colori ammessi sono indicati nell'allegato ***n.1*** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - ***Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno.***

Articolo 16. Riscaldamento

1. Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti di riscaldamento amovibili, alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore 15 kg o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, saranno collocabili esclusivamente in spazi aperti o ben areati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

2. Le tipologie sono indicate ***nell'allegato n.1*** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - ***Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno.***

Articolo 17. Illuminazione ed elementi di intrattenimento

1. Ad integrazione di tutti gli elementi costituenti i dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse.

2. Gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte ed emettere luce monocromatica di tonalità calda, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

3. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme comunitarie e nazionali.

4. E' vietato installare giochi elettronici tipo video-poker, slot, ecc.

Articolo 18. Materiali

1. Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehor devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi".
2. I materiali ed i colori ammessi, distinti in base all'ambito (A, B o C), di cui all'art. 4, comma 11, sono indicati ***nell'allegato n.1*** Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande - ***Abaco di strutture, attrezzature ed arredi da esterno.***

CAPO III - AUTORIZZAZIONE

Articolo 19. Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico deve ottenere preventivamente il titolo autorizzativo.
2. Le occupazioni realizzate senza la prescritta autorizzazione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre al pagamento dei tributi dovuti e sanzioni previste per legge, alla immediata rimozione delle strutture abusivamente installate. Persistendo lo stato di abusività si procederà alla rimozione in danno.
3. L'uso del suolo pubblico può essere autorizzato ai soli esercizi pubblici che hanno l'ingresso o quanto meno una vetrina prossima alla zona richiesta per l'occupazione con la sola eccezione per gli esercizi pubblici ricadenti nella zona del centro storico.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione/concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definiti di carattere tributario.
5. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione/concessione il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors.
6. I termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione / concessione sono stabiliti in 30 giorni salvo diverso termine fissato per particolari condizioni, e comunque non oltre i 60 giorni.
7. Le domande dovranno essere corredate della documentazione di seguito elencata e potranno essere inoltrate anche per via telematica, utilizzando l'apposita modulistica:
 - a) Elaborati planimetrici (in tre copie), a firma di tecnico abilitato, contenenti:
 - 1) Estratto di PRG con evidenziato l'ubicazione dell'immobile interessato all'installazione del dehors;
 - a.2) Rilievo tecnico contenente tutti i dettagli sulle dotazioni urbane e le caratteristiche degli immobili nel raggio di 20 m dal bordo più esterno del realizzando;
 - a.3) Rappresentazione in scala 1:200 di planimetria dell'area urbana e di prospetti degli edifici alla strada;
8. a.4) Planimetria in scala 1:200 nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti

dello stato di fatto dell'area interessata, ivi comprese le griglie di aereazione dei garage privati, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi, a Il rilascio del titolo autorizzativo avverrà previo deposito presso il Servizio competente al rilascio di copia dell'avvenuto pagamento della COSAP - taxa per l'occupazione di suolo pubblico (in caso di prima rata o pagamento in soluzione unica).

9. Gli estremi dell'autorizzazione e la superficie autorizzata devono essere riportati su apposito cartello da applicare sulla parte antistante dell'esercizio pubblico.

Nel caso di pergotende, dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Servizio competente, per la concreta realizzazione di tali opere, il titolare del pubblico esercizio dovrà procedere come previsto dalla specifica normativa di settore.

Articolo 20. Rinnovo dell'autorizzazione e divieto di proroga

1. La concessione di occupazione di suolo per "dehors", è rilasciata per una durata non superiore ad anni uno.
2. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di una nuova autorizzazione previa presentazione, nei sessanta giorni precedenti la scadenza, di apposita istanza corredata della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione a firma del tecnico abilitato attestante la conformità del dehors rispetto a quello già in precedenza autorizzato e la corrispondenza dello stato dei luoghi in cui è inserito il dehors a quello del momento del primo rilascio dell'autorizzazione;
 - b) copia delle ricevute di pagamento delle tasse locali dovute.
3. Non può procedersi a rinnovo qualora sia accertata una pregressa morosità.
4. Allo scadere del termine dell'autorizzazione e, qualora, la stessa non sia rinnovata, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento che costituisce il dehors dal suolo pubblico, lasciando l'area completamente sgombra e restituita alle condizioni originarie.

Articolo 21. Dehor stagionale

1. L'autorizzazione per un dehor stagionale è rilasciata per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 novembre di ciascun anno ed è soggetta a rinnovo.
2. La taxa per l'occupazione di suolo pubblico, la taxa sui rifiuti solidi urbani e ulteriori eventuali tributi previsti dall'ordinamento, saranno dovuti per l'intero periodo autorizzato anche se il dehor dovesse essere installato in data successiva all'inizio del periodo autorizzato ovvero rimosso prima della scadenza dello stesso.

CAPO IV - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 22. Attività

1. Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio: l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente..
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali e l'utilizzo di un compatibile impianto di amplificazione che non crei pregiudizio al riposo delle persone, previa ottenimento della prescritta autorizzazione e nel rispetto delle disposizioni all'uopo emanate.
3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per videogiochi a pagamento e/o destinati al gioco d'azzardo.

Articolo 23. Sospensione

1. L'autorizzazione/concessione per il dehors è sospesa, con provvedimento del Servizio preposto al rilascio del provvedimento, nei seguenti casi:

- ogni qual volta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative; in tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento autorizzatorio provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti provvedimento di revoca, dovrà avvenire con 7 giorni di preavviso;
- per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente; nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture; i costi saranno a carico del titolare dell'autorizzazione;
- per recidiva nei casi delle violazioni di particolare gravità per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi; si considerano di particolare gravità:
 - a. l'abusiva estensione della superficie autorizzata;
 - b. il danneggiamento di sede stradale, elementi di arredo e patrimonio arboreo;
 - c. il disturbo della quiete pubblica;
 - d. la mancata esposizione al pubblico dell'atto autorizzativo;

la fattispecie della recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione tramite oblazione;

- per l'accertato mancato versamento dei tributi comunali dovuti alle scadenze prefissate; in riferimento a tale fattispecie, la sospensione si applica, a seguito di notifica da parte del concessionario alla riscossione, entro due mesi, e fino al momento del versamento in sanatoria del debito, comunque non oltre i sei mesi, trascorsi i quali, inutilmente, il titolo decade.

I sopraelencati presupposti di fatto sono accertati dal Corpo di Polizia Municipale, anche su segnalazione del concessionario alla riscossione, e trasmessi al Servizio deputato al rilascio del titolo autorizzativo. Il provvedimento di sospensione dispone i termini e i modi di sgombero delle aree occupate e ripristino dello stato dei luoghi, con effetto dal momento in cui è emesso.

2. Nel caso di sospensione per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso, senza alcun altro indennizzo, dei tributi versati in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

3. Il titolare dell'autorizzazione/concessione ha facoltà di sospendere volontariamente la propria attività fino al periodo massimo di un anno, dandone opportuna comunicazione al Servizio preposto al rilascio del provvedimento, provvedendo alla rimozione degli elementi costituenti il dehor.

Articolo 24. Revoca

1. L'autorizzazione/concessione per il dehors è revocata, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini e nei tempi indicati dalla diffida stessa, nei seguenti casi:

- per recidiva nei casi delle violazioni di particolare gravità elencate all'art.22 del presente regolamento; la fattispecie della recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte nell'arco di un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione tramite oblazione;
- di non osservanza dei provvedimenti di sospensione disposti ai sensi dell'art.22 del presente regolamento;
- qualora agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alla disciplina de qua e alla legislazione vigente;
- per la non conformità degli impianti tecnologici alla normativa vigente;
- per la mancanza di manutenzione che comporta nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico - sanitarie;
- qualora vengono a mancare i nulla osta prescritti;
- per la mancata apertura dell'esercizio e conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehor per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
- in qualsiasi altro caso in cui l'Amministrazione, previa diffida, lo ritenga necessario per motivi di interesse pubblico, con provvedimento motivato dall'ufficio preposto al rilascio dello stesso che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso;

I sopraelencati presupposti di fatto sono accertati dal Corpo di Polizia Municipale, anche su segnalazione del concessionario alla riscossione, e trasmessi al Servizio deputato al rilascio del titolo autorizzativo. Il provvedimento di revoca dispone i termini e i modi di sgombero delle aree occupate e ripristino dello stato dei luoghi, con effetto dal momento in cui è emesso.

2. I titolari o gestori dei pubblici esercizi interessati da provvedimenti di revoca provvederanno a propria cura e spese alla rimozione immediata dei manufatti, ripristinando lo stato dei luoghi "quo ante" e in ogni modo entro il termine stabilito dall'Ente. In mancanza, la rimozione sarà effettuata d'ufficio, in esecuzione del provvedimento adottato a spese ed in danno degli inadempienti con addebito ai responsabili delle relative spese per la rimozione coatta, oltre spese generali di procedura nonché quelle di custodia.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di rimozione, il Comune potrà avvalersi delle garanzie

prestate nell'ambito della richiesta del titolo autorizzativo.

4. Nel caso di revoca per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso, senza alcun altro indennizzo, dei tributi versati in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

Articolo 25. Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini e al suolo pubblico dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, si provvederà all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, con addebito delle spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché la sospensione dell'attività, come previsto all'art.22 del presente regolamento.

Articolo 26. Manutenzione degli elementi dell'area occupata.

3. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico concesso in perfetto stato igienico- sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni estetiche con cui è stato autorizzato. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto. L'eventuale sostituzione di arredi con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
4. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

Articolo 27. Sanzioni

5. Per le violazioni alla presente disciplina, con l'eccezione di cui al successivo punto 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 disposta dall'art. 16, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n°3.
6. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale ossia prive di autorizzazione comunale unitamente a quella rilasciata dalla Soprintendenza competente, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), ad ordinanze dell'Ente e/o a procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 160 del Codice dei Beni Culturali.
7. Per occupazione che, in presenza di autorizzazione/concessione, non si ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20, comma 4 e 5, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
8. L'accertamento di violazioni a carico del titolare di autorizzazione/concessione, ovvero di occupazione abusiva, determina, oltre all'applicazione delle sanzioni ordinarie, l'applicazione della sanzione accessoria della immediata rimozione di ogni difformità rilevata dagli organi di controllo; tale accertamento va immediatamente comunicato all'Ufficio comunale competente e comporta la sospensione o revoca del titolo autorizzatorio da notificarsi all'interessato ad opera del Dirigente competente al rilascio.
9. In presenza di reiterate violazioni del presente Regolamento e delle normative vigenti, l'Ufficio procedente si riserva di valutare di non emettere il titolo richiesto e/o il rinnovo di quello in precedenza rilasciato.

Articolo 28. Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione, ove necessario, entro un anno dall'applicazione dello stesso, previa consultazione e/o richiesta dei residenti e/o delle associazioni di categoria, utilizzando tutte le forme di concertazione previste per legge.
2. Gli elaborati tecnici allegati al presente regolamento potranno essere aggiornati con atto deliberativo da parte della Giunta comunale.

Articolo 29. Disposizioni transitorie

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento sarà possibile richiedere il rinnovo del titolo autorizzativo nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
3. Le autorizzazioni/concessioni per l'installazione di dehors relative ad istanze già presentate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento ed ancora in fase di istruttoria, saranno rilasciate sulla base delle presenti disposizioni e modalità di funzionamento.
4. Le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere mantenute secondo le modalità previste dal titolo concessionario per un periodo massimo di 12 mesi. Trascorso questo termine, il dehor dovrà essere adeguato alle prescrizioni del seguente Regolamento nel termine dei successivi mesi 6, decorso il quale la concessione decade automaticamente.
5. Agli esercenti che invieranno entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento specifica proposta progettuale finalizzata all'adeguamento del dehor, da realizzarsi entro e non oltre i successivi 12 mesi, verrà consentita l'occupazione di suolo pubblico con riduzione del 50% della tassa per occupazione di suolo pubblico dovuta per i successivi 36 mesi.

2. COLORAZIONI DI RIFERIMENTO PER LE ATTREZZATURE

2.1 AMBITO A


- Telai di strutture Verticali e protezioni laterali:



- Tela di Coperture ed Ombrelloni



- Rivestimento pedana



2.2 AMBITO B

- Telai di strutture Verticali e protezioni laterali:



- Tela di Coperture ed Ombrelloni



- Rivestimento pedana



2.2 AMBITO C

- Telai di strutture Verticali e protezioni laterali:



- Tela di Coperture ed Ombrelloni



3. ATTREZZATURE ED ARREDI

3.1 AMBITO A

3.1.1 STRUTTURA

STRUTTURA

PEDANA MODULARE

Pedana di livellamento senza marciapiede

Pedana di livellamento con marciapiede

Pedana realizzata in ferro con tubolari da 02,5 x 05,0
Griglia 1,00 x 1,00.
Con piastre di zavorra posizionate nei riquadri del telaio.
Piedini di auto livellamento (piano stradale sconnesso:
a dorso d'asino realizzato con sampietrini).

Dimensioni di massimo ingombro:
superficie totale di 2,00 x 3,00 mq. 6,00

Copertura della struttura di appoggio:
Realizzata con doghe in legno trattato con materiale
antiscivolo e ignifugo come previsto dalle normative
vigenti.
Scivolo per disabili realizzato all'interno della struttura.

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PROTEZIONE




Pannelli antivento realizzati con struttura in ferro
ancorati alla struttura di base.
La vetrata in poli carbonato stratificato.
Colore della struttura metallica da definirsi in base
alle normative Comunali per il centro Storico.
L'altezza massima del paravento m 2,60.
Potranno essere installate delle vetrofanie proprie
delle insegne d'esercizio.

COPERTURA

Struttura staccata a padiglione:
Realizzata con struttura portante in metallo e collegata con
un sistema a baionetta all'interno di pannelli antivento.
La copertura in tela idrofuga e ignifuga come previsto
dalle normative vigenti.

3.1.2 DELIMITAZIONI E PROTEZIONI LATERALI

PANNELLI TRASPARENTI FISSI ALTI: Pannelli di protezione fissi in vetro o plexiglass, rettilinei, senza forme incongrue o arbitrarie, con altezza massima di m 2,40



(le fotografie sono inserite a titolo esemplificativo e non prescrittivo)

3.2 AMBITO B

3.2.1 STRUTTURA

STRUTTURA





ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PROTEZIONE




Pannelli antivento realizzati con struttura in ferro ancorati alla struttura di base.
 La vetrata in poli carbonato stratificato.
 Colore della struttura metallica da definirsi in base alle normative Comunali per il centro Storico.
 L'altezza massima del paravento m 2,60.
 Potranno essere installate delle vetrofanie proprie delle insegne d'esercizio.

PEDANA MODULARE



Pedana di livellamento senza marciapiede



Pedana di livellamento con marciapiede



Pedana realizzata in ferro con tubolari da 02,5 x 05,0
 Griglia 1,00 x 1,00.
 Con piastre di zavorra posizionate nei riquadri del telaio.
 Piedini di auto livellamento (piano stradale sconnesso: a dorso d'asino realizzato con sampietrini).

Dimensioni di massimo ingombro:
 superficie totale di 2,00 x 3,00 mq. 6,00

Copertura della struttura di appoggio:
 Realizzata con doghe in legno trattato con materiale antiscivolo e ignifugo come previsto dalle normative vigenti.
 Scivolo per disabili realizzato all'interno della struttura.

COPERTURA



Struttura staccata a padiglione:
 Realizzata con struttura portante in metallo e collegata con un sistema a baionetta all'interno di pannelli antivento.
 La copertura in tela idrofuga e ignifuga come previsto dalle normative vigenti.



3.3 AMBITO C

3.3.1 STRUTTURA


STRUTTURA



PEDANA MODULARE



Pedana di livellamento senza marciapiede



Pedana di livellamento con marciapiede



Pedana realizzata in ferro con tubolari da 02,5 x 05,0
 Griglia 1,00 x 1,00.
 Con piastre di zavorra posizionate nei riquadri del telaio.
 Piedini di auto livellamento (piano stradale sconnesso:
 a dorso d'asino realizzato con sampietrini).

Dimensioni di massimo ingombro:
 superficie totale di 2,00 x 3,00 mq. 6,00

Copertura della struttura di appoggio:
 Realizzata con doghe in legno trattato con materiale
 antiscivolo e ignifugo come previsto dalle normative
 vigenti.
 Scivolo per disabili realizzato all'interno della struttura.

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PROTEZIONE



Pannelli antivento realizzati con struttura in ferro
 ancorati alla struttura di base.
 La vetrata in poli carbonato stratificato.
 Colore della struttura metallica da definirsi in base
 alle normative Comunali per il centro Storico.
 L'altezza massima del paravento m 2,60.
 Potranno essere installate delle vetrofanie proprie
 delle insegne d'esercizio.

COPERTURA



Struttura staccata a padiglione:
 Realizzata con struttura portante in metallo e collegata con
 un sistema a baionetta all'interno di pannelli antivento.
 La copertura in tela idrofuga e ignifuga come previsto
 dalle normative vigenti.